

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con propria precedente deliberazione n. 60 del 23/11/1998, si procedeva all'approvazione dell'attuale Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali aggiornato con le seguenti delibere di Consiglio n. 20 del 28/3/2007, n. 53 del 24/5/2007, n. 27 del 28/5/2008, n. 35 del 14/7/2014 e 65 del 15/12/2014;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 5, comma 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) con il quale è stata prorogata al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, apportare all'articolo 6 "Responsabile delle entrate" del regolamento generale per la gestione delle entrate Comunali le seguenti modifiche/integrazioni evidenziate in grassetto:

ARTICOLO 6 RESPONSABILI DELLE ENTRATE

- 1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie i responsabili ed i funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.*
- 2. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato a norma di legge.*
- 3. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.*
- 4. I responsabili provvedono ad attuare quanto necessario per l'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, così come previsto dal decreto*

legislativo del 18/8/2000 n.267, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

- 5. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.*
- 6. Il responsabile del servizio responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, é resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.*
- 7. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il Funzionario Responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.*
- 8. La notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che l'Ente deve notificare alle imprese individuali o costituite in forma societaria ed ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, può essere effettuata direttamente dal competente Ufficio a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di Pec, la notificazione può essere eseguita con le medesime modalità di cui al precedente comma, a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo Pec di cui sono intestatari.***

Acquisito agli atti prot. 4304 del 17/03/2017 il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 7 in data 16/03/2017 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica al presente provvedimento;

DELIBERA

- 1) Di apportare le seguenti modifiche/integrazioni all'articolo 6 "Responsabile delle entrate" del regolamento generale per la gestione delle entrate Comunali, in forza dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente, precisando che le modifiche sono evidenziate in grassetto:

ARTICOLO 6 RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie i responsabili ed i funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato a norma di legge.
3. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
4. I responsabili provvedono ad attuare quanto necessario per l'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, così come previsto dal decreto legislativo del 18/8/2000 n.267, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.
5. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
6. Il responsabile del servizio responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
7. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il Funzionario Responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.
8. **La notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che l'Ente deve notificare alle imprese individuali o costituite in forma societaria ed ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, può essere effettuata direttamente dal competente Ufficio a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di Pec, la notificazione può essere eseguita con le medesime modalità di cui al precedente comma, a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo Pec di cui sono intestatari.**
